

LA DIRETTIVA EUROPEA 2023/2668: LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

PREMESSA

Il 30 novembre 2023 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la direttiva 2023/2668/CE, emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione

dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Tale direttiva evidenzia le procedure di bonifica preferenziali da adottare, le modalità di notifica ed i criteri per l'elaborazione dei piani di lavoro, nonché i contenuti della formazione e certificazione dei lavoratori del settore; infine esplicita le principali tipologie di esposizione ad amianto e le probabili ricadute sulle attività lavorative. Ciò al fine della minimizzazione dei rischi connessi a tale agente cancerogeno.

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO IN EUROPA

La Commissione Europea ha stimato che attualmente siano esposti all'amianto tra i 4,1 ed i 7,3 milioni di lavoratori nei Paesi membri, con la maggior parte di essi (da 3,5 a 5,5 milioni) in una situazione di esposizione sporadica e a bassa intensità. Infatti, a seguito della messa al bando di tale sostanza cancerogena all'interno della Comunità Europea a partire dal 2005, il rischio di esposizione è attualmente legato principalmente alle fasi rimozione di amianto o dei Materiali contenenti amianto (Mca), di gestione dei rifiuti pericolosi prodotti e alla manipolazione accidentale di Mca durante lavori di ristrutturazione, manutenzione, riparazione e demolizione di edifici o strutture industriali in cui essi sono stati impiegati. Lo stato fisico del materiale in origine (friabile o compatto) e il deterioramento dei Mca, condizionato dall'esposizione in ambiente *out-door* o *in-door*, influiscono significativamente sul rilascio di fibre nell'aria.

L'esposizione all'amianto è presente anche in altri settori lavorativi, quali ad esempio l'industria estrattiva delle Pietre verdi, la lotta antincendio, lo scavo e la manutenzione di gallerie in Pietre verdi nonché il campionamento e l'analisi dell'amianto. Esiste inoltre, un rischio di esposizione in caso di riparazione o smantellamento di navi, di piattaforme di perforazione e mezzi di trasporto, quali automobili, treni e aeromobili con isolamento in amianto o Mca, etc.

In considerazione della diffusione ubiquitaria dell'inquinante, l'Europa ha emanato diversi provvedimenti atti a limitare quanto più possibile i rischi di esposizione a tale agente cancerogeno, tra cui la direttiva 2009/148/CE che è stata aggiornata dalla direttiva 2023/2668/CE. Quest'ultima ha apportato cambiamenti rilevanti che andranno ad incidere significativamente, tra l'altro, anche sul campo di applica-

zione della medesima, interessando una platea molto più estesa. Le modifiche citate interessano solo alcuni articoli e commi della 2009/148/CE, prevedendo al contempo l'inserimento anche di alcuni nuovi dettami. Di seguito viene riportato il *link* alla pagina EUR-LEX della Direttiva 2009/148/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0148-20231220&qid=1760539854043>

da cui è possibile scaricare la versione aggiornata della Direttiva 2009/148/CE con evidenziate le modifiche introdotte nel 2023. Ciò al fine di renderla facilmente comprensibile da parte degli operatori del settore. Di seguito, inoltre si evidenziano i contenuti principali e le modifiche più rilevanti da essa introdotte.

SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI DELLA DIRETTIVA 2023/2668

La Direttiva *in primis* evidenzia che le fibre di amianto sono di gran lunga la causa principale dei tumori di origine lavorativa, con ben il 78 % delle neoplasie professionali riconosciute nell'Unione Europea; i relativi costi diretti in termini di assistenza sanitaria e perdite di produttività sono stati stimati in circa 4-7 miliardi di euro all'anno, con i costi indiretti che potrebbero arrivare fino a 334 miliardi di euro ogni anno.

Lo scopo della direttiva è pertanto quello di aggiornare le norme esistenti con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici. L'obiettivo principale della stessa è quello di evitare l'esposizione all'amianto, in qualsiasi forma: attiva, passiva e secondaria. Specifica altresì che il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da Mca deve essere dunque il più basso possibile. Ciò risulta di particolare importanza anche in considerazione del Green Deal europeo che porterà ad una "ondata di ristrutturazioni per l'Europa", di cui alla comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020.

La nuova Direttiva Europea specifica quali sono le tre principali tipologie di esposizione:

- esposizione attiva per manipolazione in cantieri di bonifica;
- esposizione passiva che riguarda i lavoratori che operano nelle vicinanze di qualcuno che effettua manipolazione attiva o in edifici in cui sono presenti Mca degradati nella struttura;
- esposizione secondaria, che riguarda le persone che possono inalare fibre portate a casa da individui esposti professionalmente (tramite loro vestiti o capelli).

Essa, inoltre, integra il Campo di applicazione rispetto alla versione precedente specificando che si applica a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la

lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.

Si ritiene pertanto opportuno evidenziare che per la prima volta è prevista la sua applicazione anche a:

1. lavori di ristrutturazione e demolizione di edifici costruiti prima del bando nazionale dell'amianto e relative proroghe;
2. attività estrattiva, ovvero il settore delle cave di Pietre Verdi (estrazione e lavorazione lastre e manufatti) e dell'escavazione e movimentazione di Terre e Rocce da scavo che insistono su litologie contenenti amianto di origine naturale (es: *tunnelling* autostradali e ferroviari, riprofilazione dei versanti con Pietre Verdi, etc.);
3. lotta antincendio ed alle emergenze, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.

La Direttiva prevede altresì che:

- per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di Mca rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.
- I datori di lavoro devono individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all'eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto nazionale dell'uso dell'amianto e relative proroghe.
- Quando vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati Mca non identificati prima dei lavori, in modo tale da sprigionare polvere di amianto, gli stessi devono cessare immediatamente; potranno proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
- Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, della gestione dei rifiuti, delle attività estrattive o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti professionalmente alla polvere proveniente dall'amianto o da Mca, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica comprende almeno una descrizione sintetica:
 - a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
 - b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
 - c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti confinati;
 - d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al

sito interessato, i certificati individuali di formazione e la data dell'ultima visita medica periodica;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.

In sintesi, la nuova notifica appare molto simile a quanto prevedeva il Piano di Lavoro amianto previsto dal d.lgs. 81/08 prima del recepimento di tale Direttiva europea.

- Vengano abbassati significativamente i limiti di esposizione occupazionale ad amianto. Nel dettaglio, essa prevede di ridurre il limite massimo di esposizione da 0,1 a 0,01 f/cm³, ovvero impone un limite dieci volte inferiore al precedente. Poiché è possibile misurare un valore limite pari a 0,01 fibre/cm³ tramite Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF), non è necessario un periodo di transizione per l'attuazione di tale valore limite. Tuttavia, è fatto obbligo di misurare i livelli di amianto a partire dal 21 dicembre 2029 utilizzando la Microscopia Elettronica a Scansione o a Trasmissione (SEM o TEM), in quanto metodiche più sensibili rispetto alla MOCF. A partire dal 21 dicembre 2029 il valore limite rimarrà comunque pari a 0,01 fibre per cm³, ma sarà obbligatorio conteggiare anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurate in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Ciò porterà dunque ad includere nel conteggio anche le fibre ultrasottili non visibili con la MOCF, incrementando la possibilità di individuazione della presenza di amianto nei campioni.
- I lavoratori che sono o potrebbero essere esposti all'amianto indossino SEMPRE adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e seguano una formazione obbligatoria, in linea con specifici requisiti minimi di qualità.
- La formazione, compresa quella sui DPI di terza categoria e relativo addestramento all'uso, sia adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore ed ai compiti e metodi di lavoro specifici.

Essa richiede altresì:

- che i lavoratori che effettuano attività di demolizione o di rimozione dell'amianto siano tenuti a ricevere anche una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.
- Le semplificazioni autorizzative ai lavori in presenza di amianto, nel caso di Esposizione sporadica e di debole intensità (ESEDI) rimangano valide per quanto concerne le autorizzazioni a procedere, ma non si applicano per quanto concerne la registrazione dell'esposizione e la sorveglianza medica dei lavoratori. Si evidenzia che ciò comporterà che qualsiasi lavoratore che venga esposto ad amianto o Mca, anche nel caso di esposizione di debole intensità, debba SEMPRE essere sottoposto a sorveglianza medica ed inserito nel Registro degli Esposti. Ciò porterà ad un significativo incremento del numero di lavoratori esposti ad amianto consentendo in

futuro, nel caso di insorgenza di malattie asbesto-correlate, una più agevole anamnesi lavorativa. Ciò potrà agevolare la pianificazione della sorveglianza sanitaria per tutti gli operatori del settore. La Direttiva, infatti, evidenzia che le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto sono importanti anche in funzione del proseguimento della sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione e dell'attività lavorativa.

- Gli Stati membri sono tenuti infine a tenere un registro di TUTTI i casi di malattie professionali correlate all'amianto diagnosticate e non più solo dei mesoteliomi. Pertanto, verranno inserite in tale Registro

tutte le patologie asbesto-correlate indicate nella Direttiva, incrementando dunque, anche in questo caso, la dimensione e la rilevanza di tale Registro.

Tutte queste nuove disposizioni stabilite dalla Direttiva Europea 2023/2668 sono state recentemente recepite in Italia dal d.lgs. 213/2025 e sono già state inserite nel d.lgs. 81/08 modificando il relativo Titolo IX, Capo III. Pertanto, tutti gli operatori del settore e Datori di Lavoro sono tenuti a tener conto dei dettami ivi stabiliti. Ciò dovrebbe portare ad un notevole incremento della tracciabilità di tutte le attività lavorative in presenza di amianto e delle tutele dei lavoratori del settore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.lgs. 213/2025 Attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- D.lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.m. 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257.
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.